



STATUTI

DELL' ASSOCIAZIONE TICINESE FRIGORISTI (ATF)

Art. 1 Denominazione, sede

Denominazione	Sotto la denominazione "Associazione Ticinese Frigoristi (ATF)" viene creata un'associazione ai sensi degli art. 60 e seguenti del Codice civile svizzero.
Sede	La sede dell'associazione è Lugano.

Art. 2 Scopo

Scopo	<p>L'associazione ha per scopo la salvaguardia e lo sviluppo degli interessi professionali e regionali dei soci, nei confronti di autorità e terzi.</p> <p>Mantenere le relazioni, promuove collaborazioni e convenzioni nell'interesse dei soci.</p> <p>In particolare si prefigge allo sviluppo della formazione professionale e formazione continua a tutti i livelli nel settore della refrigerazione e mantenere relazioni con le scuole e le autorità pubbliche.</p> <p>Vigilare sulle norme e direttive federali e cantonali emanate in merito agli impianti di refrigerazione tramite mandato di enti pubblici ed autorità.</p> <p>Collaborazione con le commissioni tecniche e con altri organi che si occupano dell'applicazione del freddo.</p>
-------	--

Art. 3 Soci

Soci attivi	<p>Può diventare socio dell'associazione ogni persona fisica o giuridica, iscritta al Registro di Commercio, e che:</p> <ul style="list-style-type: none">- si occupa della installazione, costruzione, realizzazione, manutenzione di impianti o macchine di refrigerazione incluse pompe di calore e disponga del personale di montaggio necessario;- disponga di una formazione adeguata e possa comprovare di avere già esercitato con successo questa attività per un periodo di almeno due anni;- assicurarsi professionalità adeguandosi al progresso tecnico ed alle condizioni di lavoro attuali;- sia in regola con il pagamento di tutti gli oneri sociali come AVS, SPIDA, SUVA, LPP, ecc.. il segretariato ha la facoltà di richiedere la produzione di giustificativi del caso.
Soci onorari	<ul style="list-style-type: none">- è prevista la nomina di soci onorari

Art. 4 Adesione

Domanda di ammissione	La domanda d'ammissione deve essere presentata per iscritto
Accettazione	L'assemblea dei soci si pronuncia sull'ammissione con riferimento alla proposta del comitato.
Rifiuto	L'ammissione all'associazione può essere rifiutata senza indicazione del motivo.



Art. 5 Trasferimento

Trasferimento La qualità di socio può essere trasferita solamente con la ripresa della ditta. La trasmissione deve essere approvata dall'assemblea.

Art. 6 Obblighi

Obblighi dei soci Con l'adesione all'associazione, il socio ne riconosce gli statuti e regolamenti e si impegna ad osservarli e adeguarsi alle decisioni, istruzioni e direttive degli organi della associazione.

Art. 7 Dimissioni ed esclusioni

Dimissioni Le dimissioni devono essere inoltrate per iscritto, almeno 3 mesi prima della fine dell'anno in corso. La qualità di socio prende fine anche per cessazione di attività, cessione o fallimento.

Esclusione L'esclusione dei membri può essere pronunciata dall'assemblea generale.

Art. 8 Effetti della dimissione o esclusione

Effetti dimissioni o esclusione I soci che si sono dimessi o che sono stati esclusi non hanno alcun diritto al patrimonio sociale.

Art. 9 Quote dei soci

Contributi annuali Ogni socio deve versare una quota il cui importo è fissato dall'assemblea generale ordinaria.

Scadenza La quota è dovuta al più tardi entro il 31 marzo dell'anno in corso. Se la qualità di socio cessa nel corso di un esercizio amministrativo, il socio è tuttavia obbligato a pagare la quota annuale.

Art. 10 Mezzi

Mezzi L'associazione può disporre dei mezzi necessari, al conseguimento del fine e per far fronte ai debiti sociali, con il ricavato delle quote dei sociali, sussidi da enti statali ed eventuali versamenti (donazioni) da terzi.

Art. 11 Organi dell'associazione

Organi Gli organi dell'associazione sono:

- l'assemblea generale;
- il comitato;
- i revisori dei conti.

Art. 12 Assemblea generale

Assemblea generale L'assemblea generale è l'organo superiore dell'associazione
È convocata dal comitato:



- a) come assemblea generale ordinaria, una volta nel corso di ogni primo semestre di anno civile;
- b) come assemblea generale straordinaria quando il comitato lo giudica necessario o quando almeno il terzo dei membri lo esiga;

Convocazione La convocazione deve essere fatta per iscritto, accompagnata dell'ordine del giorno, al più tardi tre settimane prima dell'assemblea generale.

Le competenze dell'assemblea generale sono le seguenti:

- a) elezione del presidente, del comitato e dei revisori dei conti;
- b) approvazione dei conti d'esercizio e del rapporto dei revisori;
- c) fissazione dei contributi;
- d) prolungamento di regolamenti ed istruzioni;
- e) decisioni relative alla revisione o modifica degli statuti ed allo scioglimento dell'associazione.

Diritto di voto Ogni socio ha diritto a un voto.
Il diritto di voto è esercitato personalmente dal socio o da un suo rappresentante così autorizzato. La rappresentanza per procura è ammessa.

Esercizio Le votazioni ed elezioni hanno luogo a mano alzata, a meno che la maggioranza dei soci non esiga, per l'oggetto in questione, il voto segreto.

Decisione Tutte le decisioni sono prese dalla maggioranza assoluta dei votanti.
In caso di parità, il voto del presidente è decisivo.

Art. 13 Comitato

Comitato Il comitato si compone da 3 a 9 membri eletti dalla assemblea generale.

Durata del mandato La durata del mandato è di due anni; una rielezione è ammessa.

Costituzione Il comitato si costituisce in modo autonomo; designa in particolare il vice presidente ed il cassiere.

Segretario Il comitato elegge il segretario che non deve essere obbligatoriamente socio dell'associazione.

Competenze Il comitato rappresenta l'associazione.
Evade gli affari correnti dell'associazione, veglia all'osservanza dei regolamenti, prepara l'assemblea generale ed il suo ordine del giorno ed esegue le sue decisioni.

È competente per tutti gli affari che non competono esplicitamente ad un altro organo.

Art. 14 Revisori

Revisori L'assemblea generale elegge due revisori dei conti per una durata di due anni. I revisori esaminano i conti dell'associazione e redigono il rapporto e le loro proposte all'assemblea generale.



Art. 15 Disposizioni d'esecuzione

Regolamenti,
Istruzioni,
Direttive

I principi e le disposizioni d'esecuzione sul comportamento degli organi dell'associazione e dei suoi membri ai fini del conseguimento dello scopo dell'associazione possono essere fissati sotto forma di regolamenti, istruzioni e direttive.

Art. 16 Scioglimento e fusione

Scioglimento
e fusione

Lo scioglimento o la fusione possono essere pronunciati in ogni tempo dall'assemblea.

Art. 17 Entrata in vigore

Entrata in
vigore

I Statuti entrano in vigore il giorno della sua adozione da parte dell'assemblea.

Statuti adottati il 18 novembre 1986 e modificati il 1 giugno 1995.

Statuti modificati con assemblea straordinaria generale del 15 febbraio 2007.

Statuti modificati con assemblea ordinaria generale del 08 giugno 2018.

ASSOCIAZIONE TICINESE FRIGORISTI (ATF)